

(N. 1107)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1955

Concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario
dei bozzoli di produzione 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — La profonda crisi che travaglia il settore dei bozzoli, ponendo in pericolo l'esistenza stessa di una produzione cui sono interessate varie centinaia di migliaia di famiglie di piccoli coltivatori e di operai dell'industria è determinata, essenzialmente, dalla difficoltà di adeguare il costo di produzione dei nostri bozzoli e, quindi, i prezzi della seta a quelli più bassi che il Giappone è in grado di praticare.

In sintesi, i termini economici del problema possono essere così esposti: mentre occorrono, in media, 9 chilogrammi di bozzoli freschi, prodotti con il nostro seme, per ottenere un chilogrammo di seta greggia, sono sufficienti 7 chilogrammi di bozzoli giapponesi per avere lo stesso quantitativo. E ciò, in altri termini, significa che il prodotto giapponese, rispetto

a quello italiano, consente un maggior ricavo di circa 100 lire per ogni chilogrammo di bozzoli freschi, dando la possibilità di offrire, sui mercati internazionali, seta greggia a prezzi per noi insostenibili.

Da quanto sopra deriva che il superamento del problema economico è strettamente legato alle possibilità di applicazione di procedimenti tecnici che consentano a parità di costi, una produzione quantitativamente superiore; e si può assicurare che già da tempo, anche a seguito di concreto interessamento del Governo, tecnici ed esperti incaricati da tutte le categorie agricole ed industriali interessate al problema della seta, si stanno attivamente adoperando per la soluzione di questo problema che, in sostanza, si concreta in una ricerca sperimentale intesa a reperire, mediante ac-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

climatazioni di seme straniero, reincroci con ceppi originari di varia provenienza, ecc.; semi di bozzoli a capacità produttiva superiore a quella attuale da poter utilizzare per i nostri allevamenti.

Gli studi e le ricerche, ripetesi, si stanno conducendo con molta alacrità, e si può legittimamente sperare che essi consentiranno, in un periodo di tempo non lungo, di giungere a risultati positivi; ma è, peraltro, evidente che gli agricoltori non sono più in grado di continuare a produrre a costi che rischiano di non trovare neppure la copertura nei prezzi di vendita e questa preoccupazione si rileva, nei riguardi della prossima campagna bacologica

1955, particolarmente grave, come è dimostrato dalle prenotazioni di seme, la cui cifra finora è molto inferiore a quella della campagna 1954.

Per dare ai produttori la possibilità di resistere in questo periodo di conversione tecnica dell'allevamento nazionale dei bozzoli, è necessario un intervento finanziario dello Stato; a ciò si provvede con il presente schema di legge, con il quale viene previsto, per i bozzoli di produzione 1955 conferiti agli ammassi, un concorso statale di lire 50 per chilogrammo, qualora il prezzo di vendita non superi le 500 a chilogrammo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, a decorrere dalla campagna 1955, a disporre, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione nazionale ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato, per la produzione di bozzoli della campagna 1955, concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 50 per ogni chilogrammo, a fresco, di prodotto conferito, qualora il prezzo di vendita dei bozzoli, base 10 per 1, non superi le lire 500 per chilogrammo, corrispondente al primo costo seta di lire 5.000 per chilogrammo al netto delle spese di trasporto, essiccazione, cernita, conservazione e finanziamento, computate, agli effetti della presente legge, nella misura fissa di lire 55 per chilogrammo.

La concessione ed il pagamento del contributo statale, rapportato al quantitativo massimo di bozzoli a fresco di 12 milioni di chilogrammi, potrà essere effettuato, anche prima della chiusura dell'ammasso, in riferimento alle partite vendute in ciascun bimestre. La prima liquidazione sarà eseguita per le partite cedute entro il 31 luglio 1955.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali esteri.

Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.